

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

(D.L.vo 15/12/1997, N. 446 ART. 52)

Testo in vigore dal 01 gennaio 2007

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20 NOVEMBRE 1998
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2000
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2007

INDICE

- ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
- ART. 3 REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE
- ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE
- ART. 5 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
- ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
- ART. 7 ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO
- ART. 8 ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI
- ART. 9 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
- ART. 10 SANZIONI, INTERESSI E IMPORTI MINIMI
- ART. 11 TUTELA GIUDIZIARIA
- ART. 12 FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA
- ART. 13 FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 14 AUTOTUTELA
- ART. 15 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazioni di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

ART. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997. n.446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all' art.22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n.724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Lo stesso, inoltre, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario responsabile, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria), prima di emettere il provvedimento sanzionatorio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà essere altresì istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti attraverso la forma di pubblicità che riterrà opportuna ed efficace.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola il rapporto tra il Comune e il concessionario.

ART 10 – SANZIONI, INTERESSI E IMPORTI MINIMI.

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie previste dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 23.12.1997, sono graduate con delibera di Giunta Comunale adottata al fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicano le aliquote minime previste dai suddetti Decreti Legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
6. Fatta salva la comunicazione o dichiarazione al Comune da parte del contribuente delle variazioni avvenute, il pagamento delle tasse o imposte effettuato da persone contitolari o diverse non sarà più sanzionato purché vengano comunque rispettati gli adempimenti indispensabili: informazione e versamento.
7. La mancanza parziale degli elementi identificativi degli immobili soggetti a tributo o tassa che comunque non ne impediscano l'identificazione non sarà più sanzionata qualora tale circostanza non incida sulla determinazione del tributo.
8. Per gli accertamenti I.C.I. non ancora conclusi relativi agli anni 2000 e precedenti non vengono comminate sanzioni nei seguenti casi, ove non sussista debito d'imposta:
 - a. omessa dichiarazione dei contitolari in presenza di dichiarazione e versamento effettuato da un solo contitolare anche per conto di questi;
 - b. inesatta dichiarazione e parziale omesso versamento da parte del contribuente unico tenuto all'adempimento fiscale (proprietario, usufruttuario o titolare di diritto di abitazione) in presenza di dichiarazione e versamento effettuato da più contitolari per conto dello stesso.
9. Sulle somme dovute per imposta in seguito ad attività di accertamento e sull'imposta da rimborsare si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali.
10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e decorrono dalla data dell'eseguito versamento, in ipotesi di rimborso, dal giorno in cui sono divenuti esigibili negli altri casi.
11. Qualora non diversamente stabilito, da norme di legge o regolamentari, gli importi minimi al di sotto dei quali non si fa luogo né all'accertamento dell'entrata (patrimoniale o tributaria) né al rimborso, viene stabilito in € 5,00.

ART. 11 - TUTELA GIUDIZIARIA.

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992. n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario deve essere assistito da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

ART. 12 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA.

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite bollettino di conto corrente postale e accrediti elettronici.

ART. 13 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA.

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 14.4.1910, n.639 o con le procedure previste con il Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n.602 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988, n.43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario esprima idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del Regio Decreto 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973 n.602, modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 8.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

ART. 14 - AUTOTUTELA.

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART. 15 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con Decreto Legislativo 19.6.1997, n.2 18 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dall'articolo 50 della Legge 27.12.1997, n.449.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali, entra in vigore in base a quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta (30) giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.